

STATUTO DEL CORO ALPINO MONTE CASTEL APS

di PIEVE DEL GRAPPA (TV)

Art. 1 - (Denominazione, sede e statuto): L'associazione costituita in data 05.02.1987 diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato: "CORO ALPINO MONTE CASTEL APS". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e mantenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede in via Asolana 13/a, nel Comune di Pieve del Grappa (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 2 - (Finalità e Attività):

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale, si propone:

- a) di diffondere il canto popolare, folcloristico e della montagna;
- b) di diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non, svolgendo un'attività di promozione e utilità sociale.
- c) di assolvere la sua funzione di crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

2. L'attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- attività prevista alla lettera i) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 : organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo,

3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- attività culturali: concerti, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di musica rivolti ai componenti dell'Associazione;
- attività editoriali: pubblicazioni di ricerche e studi compiuti in ambito corale, pubblicazione di registrazioni sonore.

Essa potrà, per meglio conseguire gli scopi sociali, aderire a organismi provinciali, regionali e nazionali, aventi la stessa finalità.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3 – (Ammissione)

a) Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

b) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo;

c) La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 15 giorni comunicare e motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

d) Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare un'eventuale quota associativa

e) Ci sono 3 categorie di associati:

1. ordinari: sono coloro che versano l'eventuale quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

2. sostenitori: sono coloro che oltre all'eventuale quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

3. benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

f) Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile nè rimborsabile.

g) Al socio corista verrà fornita una divisa, che resta di proprietà dell'Associazione e deve essere restituita a quest'ultima nei casi di cui al successivo art. 6.

Art. 4– (Diritti e doveri degli associati):

Gli associati dell'Associazione hanno diritto di

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti essi stessi;

b) essere informati sulle attività dell'associazione;

c) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa se prevista;

d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo 21;

e) gli associati hanno il dovere di versare nei termini l'eventuale quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 5- (Volontari e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 6 – (Recesso ed esclusione dell'associato):

a) L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo con preavviso non inferiore ad un mese.

b) L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dalla Associazione.

- c) In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire applicando, a seconda dei casi: il richiamo, la diffida, l'espulsione dall'Associazione.
- d) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- e) E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 7 – (Gli Organi Sociali):

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo,
- Presidente, Vicepresidente, Segretario
- Commissione tecnico-musicale.
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e riservate a soci di maggiore età.

Art. 8 - (Assemblea):

- a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
- b) E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
- c) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- d) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 9 – (Compiti dell'Assemblea):

L'assemblea :

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) approva l'eventuale regolamento interno;
- i) fissa l'importo della quota sociale annuale qualora prevista;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli associati;
- l) elegge a votazione segreta il Consiglio Direttivo;
- m) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
- n) le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10 - (Validità Assemblee):

- 1- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega
- 2- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- 3- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
- 4- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 - (Consiglio direttivo):

- a- Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti a votazione segreta.
- b- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente.
- c- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare: attua le deliberazioni dell'assemblea, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, cura l'amministrazione del patrimonio sociale e il rendiconto consuntivo e preventivo.
- d- Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati consecutivi.
- e- Il Consiglio elegge, nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.
- f- Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno.
- g- I Consiglieri, che senza giustificato motivo, risultassero assenti per n. 3 (tre) sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. Qualora, per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti fino ad un massimo di n. 5 (cinque) membri con i membri non eletti.
- h- Dalle riunioni consiliari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- i- E' altresì compito del Consiglio controllare il rispetto delle norme stabilito dallo statuto e di dirimere le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra questi e l'Associazione.

Inoltre tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12/a - (Presidente):

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, assistito dal Segretario. In caso di assenza o legittimo impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 12/b (Vicepresidente):

esercita le stesse funzioni del Presidente in caso di supplenza

Art. 12/c – (Segretario):

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni ed è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

Art. 12/d – (Commissione tecnico-musicale):

La Commissione tecnico-musicale è composta dal Maestro e da alcuni rappresentanti del Coro secondo criteri contemplati nel regolamento interno. Ha il compito di scegliere le canzoni facenti parte del repertorio del coro, di collaborare con il Maestro per ogni aspetto tecnico relativo alla conduzione musicale dell'Associazione e di decidere i brani da eseguire durante le manifestazioni a cui il Coro partecipa.

Art. 13 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.15- (Risorse economiche):

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Le somme di denaro appartenenti all'Associazione devono essere versate presso un Istituto di Credito su conto corrente intestato alla Associazione, con facoltà di utilizzo soltanto da parte del Presidente o di un suo delegato.

Art.16- (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Le somme di denaro appartenenti all'Associazione devono essere versate presso un Istituto di Credito su conto corrente intestato alla Associazione, con facoltà di utilizzo soltanto da parte del Presidente o di un suo delegato.

Art. 17- (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria, con la maggioranza prevista dal presente statuto, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ogni associato.

Art. 18 - (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 - (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea convocata in seduta straordinaria e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 21 – (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 22 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 23 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art.24 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.25 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17 .
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

PIEVE DEL GRAPPA, 20 OTTOBRE 2020

Firma

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea